

Prot. n. 5/2012

Al Ministro dell' Ambiente
Prof. Corrado Clini

p.c. Alla Segretaria Particolare del Ministro dell' Ambiente
Sig.ra Franca Nardi

Al Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali del Ministero dell' Ambiente
Dott. Mariano Grillo

All' Assessorato all' Ambiente della Regione Lazio

All' Ente Regionale Parco di Veio

**Oggetto - Piano di Assetto del Parco di Veio: violazione della procedura di VAS. Nota del
Ministro dell' Ambiente prot. n. 0004699 del 9/8/2012.**

Con la nota prot. n. 0004699 del 9/8/2012 di cui all' oggetto Lei, Sig. Ministro, ha dato seguito al mio messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2012 per comunicarmi di avere interessato i competenti uffici del suo Dicastero da cui ha avuto le informazioni che mi ha riportato sinteticamente nei seguenti in due punti:

1 – non essendosi ancora conclusa la procedura di VAS, le fasi successive così come previste dalle norme sarebbero tali da garantire *<<anche margini per eventuali modifiche e integrazioni delle scelte pianificatorie>>*;

2 – la sovrapposizione dei tempi di consultazione non sarebbe viziata di legittimità in termini di "metodo" perché *<<tale scelta risulta congrua con la legislazione nazionale che ha previsto norme procedurali finalizzate ai principi di economicità e di semplificazione al fine di evitare duplicazione delle procedure>>*.

I due punti suddetti sono stati integralmente ripresi dalla nota prot. n. DVA-2012-0017408 del 18 luglio 2012 con cui il Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Dott. Mariano Grillo, ha risposto alla sua Segretaria Particolare, Franca Nardi, che l' aveva interessato il precedente 11 luglio 2012 al fine di poter dare seguito al mio messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2012.

La nota del Dott. Mariano Grillo, benché di carattere chiaramente endoprocedimentale, è stata trasmessa direttamente (nemmeno per conoscenza), oltre che a questa associazione, anche all'Ente Regionale del Parco di Veio ed all'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, portandoli a conoscenza in questo modo del tutto inusuale della personale posizione assunta dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prima ancora di quella ufficiale che avrebbe dovuto essere espressa da Lei, Sig. Ministro, che si è invece limitato a riportarmi le "informazioni" del Dott. Grillo avute per il tramite della sua Segreteria particolare.

Sul presupposto che il Piano di Assetto del Parco di Veio deve essere approvato definitivamente dal Consiglio Regionale, dopo che comunque la Giunta Regionale ha esercitato <<il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci>>, per il Dott. Mariano Grillo la deliberazione n. 5 del 13.2.2012 (e non del 31.2.2012 come ha erroneamente scritto) con cui il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio ha adottato la "proposta" del Piano di Assetto e degli atti connessi <<**si configurerebbe come un atto endoprocedimentale, in quanto la procedura di VAS non è stata ancora conclusa ed il piano è ancora suscettibile di modifiche ed integrazioni**>> anche e soprattutto degli elaborati e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto di cui venissero riscontrati *a posteriori* degli eventuali vizi di legittimità.

Non posso non farLe presente, sig. Ministro, che questa "tesi" sembra scaturire dalla prima versione originaria del D.Lgs. n. 152/2006 e più precisamente dalla lettera d) del 1° comma dell'art. 5 che testualmente recitava: <<**salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongono altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati**>>.

Il 2° comma dell'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE dispone invece che <<**le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano ... e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano ... o dell'avvio della relativa procedura legislativa**>>.

La Direttiva 2001/42/CE ha riconosciuto a tutti i cittadini interessati il diritto di partecipare anche alla elaborazione di ogni Piano di Assetto dei Parchi, perché obbliga a pubblicarne la "proposta" da sottoporre a revisione in recepimento proprio delle osservazioni presentate,

consentendo così di incidere direttamente sulle scelte definitive da assumere con la successiva adozione formale del Piano.

Il D.Lgs. n. 152/2006 con cui lo Stato Italiano ha recepito inizialmente la Direttiva 2001/42/CE negava tale diritto spostando la partecipazione da monte a valle del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Dopo che la Comunità Economica Europea ha minacciato di sanzionare l'Italia per non avere correttamente recepito la Direttiva 2001/42/CE, la suddetta disposizione è stata modificata con il D.Lgs. n. 4/2008 che ha spostato alla successiva lettera e) la definizione di "piani e programmi" secondo il testo seguente:

<<e) **piani e programmi**: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono **elaborati e/o** adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative>>.

Non posso parimenti non farLe presente, sig. Ministro, come la "tesi" del Dott. Mariano Grillo sia stata fatta propria prima ancora dalla Regione Lazio, per bocca anche dell'allora Presidente dell'Ente Parco di Veio Avv. Fernando Petrivelli, secondo cui è legittima ogni Valutazione Ambientale Strategica che venga eseguita comunque prima della approvazione definitiva di ogni Piano di Assetto, ma dopo che sia stato adottato e non certo a monte in fase della sua elaborazione e predisposizione.

A confutare la "tesi" suddetta, sig. Ministro, è lo stesso D.Lgs. n. 152/2006 che al 3° comma dell'art. 11 dispone testualmente che <<**la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano ..., ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso**>>, che è invece rimasto tale e quale a come era stato direttamente adottato con deliberazione n. 32 del 9/12/2009.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 <<**il Rapporto ambientale, costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l'intero processo di elaborazione**

ed approvazione>>, quando invece è stato redatto solo dopo, senza peraltro portare a nessuna modifica degli elaborati del Piano così come adottato il 9.12.2009.

La “tesi” del Dott. Mariano Grillo arriva a considerare “legittima” anche la <<sovrapposizione dei tempi di pubblicazione previsti nella delibera n. 5/2012>> sul solo presupposto che <<la legislazione nazionale ha previsto all’art. 11 comma 4 e all’art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 norme procedurali finalizzate ai principi di economicità e di semplificazione al fine di evitare duplicazione delle procedure>>.

Si fa preliminarmente presente che i 2 riferimenti normativi richiamati non specificano come si possa fare per <<evitare duplicazione delle procedure>> e non possono quindi “legittimare” di per sé la procedura che è stata seguita.

Si mette in grande risalto in secondo luogo che il testo attualmente vigente dell’intero articolo 14 è quello modificato dall’articolo 2, comma 12, del D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che al comma 4 testualmente recita: <<**le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15**>>.

“Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione” previste per tale caso “dalle vigenti disposizioni anche regionali” sono quelle dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che al 2° comma prescrive una “adozione” del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo ed al successivo 4° comma un suo successivo deposito per 40 giorni: queste procedure non possono sovrapporsi nei tempi di pubblicazione con quelle previste in materia di VAS, che impongono l’approvazione di una “proposta” di Piano (e non di una sua “adozione”) ed un suo deposito per 60 giorni (e non per 40 giorni).

Va rilevato per di più che il testo vigente prescrive che venga assicurato il rispetto dei termini previsti tanto dal comma 3 dello stesso art. 14, ai sensi del quale <<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione>>, quanto dal comma 1 del successivo art. 15, ai sensi del quale <<l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le

osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ..., ... ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14>>.

Appare evidente come la pubblicazione di una “proposta” di Piano di Assetto che ai sensi della VAS deve avvenire per 60 giorni non possa costituire affatto una “duplicazione” della pubblicazione della “adozione” di un Piano di Assetto che ai sensi della normativa regionale sui parchi deve invece avvenire per 40 giorni: ne deriva ad ogni modo che è materialmente impossibile contestualizzare le due pubblicazioni e che appare comunque viziata di legittimità una “adozione” del Piano di Assetto del Parco di Veio senza il relativo Rapporto Ambientale che va redatto tenendo conto delle osservazioni fornite nel documento conclusivo di Scoping e che deve precedere la redazione del Piano di Assetto, dovendone accompagnare l'intero processo di elaborazione.

Per evitare “duplicazioni” nel rispetto dei “*principi di economicità e di semplificazione*” è sufficiente contestualizzare la pubblicazione del Piano di Assetto “deciso” ai sensi degli artt. 16 e 17 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 e del Piano “adottato” ai sensi del 2° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Si fa presente che il Ministero dell'Ambiente è la autorità competente in sede statale cui è demandata la responsabilità di assicurare alla Comunità Economica Europea il totale rispetto della procedura di VAS prescritto dalla Direttiva 2001/42/CE: si chiede pertanto a Lei, On. Corrado Clini, di assicurare il dovuto rispetto della Direttiva e del D.Lgs. n. 152/2006 che l’ha recepita, assumendo i provvedimenti ritenuti più opportuni nei confronti tanto dell’Ente Parco di Veio quanto della Regione Lazio, a partire dalla immediata sospensione della pubblicazione della “proposta” del Piano di Assetto del Parco di Veio così come adottata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 5 del 13.2.2012.

A sostegno di tale richiesta si fa presente che la legge 241/1990 ha stabilito come principio generale la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo anche dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, come per l’appunto anche “Verdi Ambiente e Società” (VAS) di cui Responsabile del Circolo Territoriale di Roma è il sottoscritto che è stato anche membro del 1° Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio dal 21 luglio 1998 al 28 aprile 2004.

L'articolo 10 della legge n. 241/1990 prescrive che gli enti portatori di interessi diffusi, anche in qualità di controinteressati, per il caso di cui all'oggetto possono <<presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>> e qualora tali istanze siano disattese la pubblica amministrazione ha il dovere di darne conto nella motivazione del provvedimento.

In allegato alla presente si rimette una lunga "memoria" con cui VAS intende partecipare al procedimento di cui all'oggetto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990 e di cui si chiede a Lei, sig. Ministro, di tenere il dovuto conto ai fini degli eventuali provvedimenti di tutela che sono dovuti per legge riguardo non solo al Piano di Assetto del parco regionale di Veio, ma anche ai Piani di Assetto dei parchi regionali del Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano e dei Castelli Romani, nonché da ultimo addirittura del Parco nazionale del Circeo.

A tal ultimo riguardo si mette in evidenza che il 5° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che <<la VAS costituisce per i piani ... a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione>> e stabilisce che <<i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge>>.

Si resta in attesa di un riscontro scritto che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 13 settembre 2012